

Oggetto: MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 PUNTO C) DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, DELLE COSTRUZIONI DI EDIFICI PUBBLICI, DI INTERESSE PUBBLICO E PRIVATI DI CUI AL PROGRAMMA INTEGRATO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 23 DEL 1999. PROMOSSO DAL COMUNE DI VIGONOVO NELLA FRAZIONE DI TOMBELLE.

Svoltosi il seguente dibattito:

Moressa: siccome la facoltà del Comune di edificare sull'area della Parrocchia si sarebbe comunque estinta tra qualche anno, immagino che la Parrocchia abbia qualche progetto su quell'area.

Sindaco: no, non hanno progetti. In tale eventualità sarebbe stato meglio lasciare la facoltà. E' una richiesta espressa della Parrocchia a cui stiamo aderendo.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 46 del 12/12/2002 è stata approvata la proposta di accordo di programma per la definizione e attuazione di un programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del centro della frazione di Tombelle, accordo sottoscritto in data 08/06/2004, ratificato con delibera di C.C. n. 29 del 29/06/2004 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 79 in data 10.08.2004;

VISTA la relativa convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, edifici pubblici, di interesse pubblico e privati, stipulata in data 14.04.2005 con atto rep. n. 2561 del segretario comunale, disciplinante le obbligazioni tra il Comune, le ditte private e la Parrocchia di Tombelle;

VISTO in particolare l'articolo 3, punto c) della predetta convenzione, il quale prevede l'obbligo da parte della parrocchia di Tombelle a costituire un diritto di superficie della durata di 99 anni a favore del Comune di Vigonovo, qualora questi ne faccia espressa richiesta entro 10 anni dall'efficacia del piano integrato, su un'area idonea alla costruzione di una struttura per l'infanzia per almeno 20 bambini, annessa alla scuola materna, da realizzarsi a cura e spese del Comune;

DATO ATTO che tale obbligazione decade qualora, prima che l'Amministrazione Comunale ne faccia esplicita richiesta, la Parrocchia intenda costruire a proprie spese un asilo nido nell'area da cedere in diritto di superficie;

CONSIDERATO che la Parrocchia ha realizzato, a propria cura e spese, un micronido presso il limitrofo fabbricato che comprende anche il patronato, condizione per la quale è da ritenersi decaduta l'obbligazione in capo alla Parrocchia di costituire il diritto di superficie a favore del Comune su un'area idonea alla costruzione, a cura e spese del Comune, di una struttura per l'infanzia;

PRECISATO che la struttura, micronido, non è stata realizzata nell'area da cedere in diritto di superficie, e tuttavia, con la sua costruzione viene meno l'esigenza di istituire il previsto vincolo novantanovenne su tale area;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'adeguamento della convenzione sottoscritta, nei termini sopra descritti;

Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di cui all' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenutasi la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 17

Favorevoli: 12

Astenuti: 5 (Moressa, Trolese, Galenda, Grella e Carletti)

#### DELIBERA

1. di prendere atto dell'avvenuta realizzazione del micronido, a cura e spese della Parrocchia di Tombelle, in un fabbricato limitrofo all'area che la convenzione sottoscritta in data 14/04/2005 prevede sia ceduta al Comune in diritto di superficie;
2. di ritenere assolto, a seguito della realizzazione del micronido a propria cura e spese, l'obbligo, di cui all'articolo 3, punto c) della convenzione, in capo alla Parrocchia di Tombelle di costituire un diritto di superficie della durata di 99 anni in favore del Comune di un'area idonea alla costruzione di una struttura per l'infanzia;
3. di rinunciare pertanto, entro i 10 anni dall'efficacia del piano integrato, ad inoltrare alla Parrocchia espressa richiesta di costituzione del diritto di superficie previsto dall'articolo 3 punto c) della convenzione;
4. di autorizzare il responsabile dell'ufficio Edilizia Privata e Urbanistica a sottoscrivere, unitamente alla Parrocchia di Tombelle, una appendice alla convenzione che preveda la decadenza dell'obbligo di costituire un diritto di superficie di 99 anni a favore del Comune.

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

